



COMUNE DI SAMO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Reg. n. 06

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Aliquota e detrazioni Imu- Anno 2023- Conferma

L'anno duemilaventitrè addì ventisette del mese di aprile alle ore 16,45 convocato come da avvisi scritti si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N.	NOME	COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	PAOLO	PULITANO'	SINDACO	SI
2	GREGORIO	BRUZZANITI	CONSIGLIERE	SI
3	ANTONIO	LUCA'	CONSIGLIERE	SI
4	GIOVANNI	BRANCATISANO	CONSIGLIERE	SI
5	STEFANO	MARMINA	CONSIGLIERE	SI
6	ACHILLE	PIZZATI	CONSIGLIERE	SI
7	PLACIDO	STRATI	CONSIGLIERE	SI
8	GIOVAMBATTISTA	MEZZATESTA	CONSIGLIERE	SI
9	CHRISTIAN	CRISTIANO	CONSIGLIERE	SI
10	PASQUALE	MEZZATESTA	CONSIGLIERE	SI
11	CARRA'	GIOVANNI	CONSIGLIERE	SI

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 comma IV, del D.lgs n. 267 del 2000 il Segretario Comunale Dott. Fortunato Latella ;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sul punto all'ordine del giorno. A tal punto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in

seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamata la deliberazioni del Consiglio Comunale n. 06 del 29.04.2022 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU 2022;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto **confermando** le seguenti aliquote e detrazioni

Abitazione principale di cui alle categorie catastali categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)	6 per mille
- Beni Merce-Fabbricati destinati ad uso abitativo e realizzati per la vendita e non venduti dall'impresa con oggetto prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Non soggetti ad IMU
Fabbricati appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	Non soggetti ad IMU
Casa "Familiare" assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Unico immobile posseduto e non locato dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	Non soggetti ad IMU
Terreni agricoli	Esenti
Fabbricati del gruppo catastale D	0,86%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
Altre fattispecie . Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (es. aree fabbricabili, Cat B, Cat A1 -A8- A9 non abitazione principale e Cat. C non pertinenza, ecc.)	6.5 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Vista la legge 29 dicembre 2022, n.197 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303- supplemento ordinario n.43 del 29 dicembre 2022 che ha previsto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;

Visto il vigente regolamento per l’applicazione dell’ Imu ;

Visti:

- la Legge n.160/2019 ;
- il D.L. n.146 del 2021 conv. nella legge n.215/2021;
- **Vista** la Legge di Bilancio 2023;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico- contabile espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs.vo n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;


1. di dare atto che essendo il Comune di Samo compreso nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, tutti i terreni agricoli in esso ubicati sono esenti dall’ IMU , in virtù dell’ art.1, comma 758 lett. d) , della Legge 27 dicembre 2019, n.160, a prescindere dalla circostanza di essere posseduti e condotti da soggetti muniti di una specifica qualificazione;
2. di approvare l’allegato prospetto relativo alla determinazione delle aliquote IMU 2023:


Abitazione principale di cui alle categorie catastali categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)	6 per mille
- Beni Merce-Fabbricati destinati ad uso abitativo e realizzati per la vendita e non venduti dall’impresa con oggetto prevalente la costruzione e l’alienazione di immobili, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Non soggetti ad IMU
Fabbricati appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	Non soggetti ad IMU
Casa “Familiare”assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Unico immobile posseduto e non locato dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	Non soggetti ad IMU

Terreni agricoli	Esenti
Fabbricati del gruppo catastale D	0,86%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
Altre fattispecie . Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (es. aree fabbricabili, Cat B, Cat A1 -A8- A9 non abitazione principale e Cat. C non pertinenza, ecc.)	6.5 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di legge;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Giovanni Brancatisano




Il Segretario Comunale
Dr. Fortunato Latella



Pareri ex art.49 e 147 bis del D. Lgs,vo n.267/2000

Parere di regolarità tecnica

Favorevole


Il Responsabile del Servizio
Mariantonia Strati



Parere di regolarità contabile

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariantonia Strati



REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° _____ DEL _____

Certifico io sottoscritto, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D. Lgs. 267/2000,

Il Responsabile
Maria Pacileo



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- X Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 –comma 4 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

Delibera C.C. n. 06 del 2023